

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



S. Stino di Livenza, 17/02/2020

OGGETTO: REATI TRIBUTARI

D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019, con entrata in vigore del nuovo regime il 24 dicembre 2019.

Si tratta di un'importante modifica al decreto legislativo 74/2000 con le seguenti caratteristiche:

- pene inasprite per alcuni reati tributari con sanzione da 4 ad 8 anni di reclusione per dichiarazione fraudolenta (mediante fatture false)
- soglie di punibilità, oltre le quali scatta il reato, abbassate
- introduzione responsabilità amministrativa delle società, come prevista già dal D.Lgs 231/2000
- sequestro preventivo e confisca allargata o per sproporzione
- esclusione punibilità reato di dichiarazione fraudolenta tramite ravvedimento precedente all'avvio di accertamenti.

Confisca per sproporzione: vi è la confisca di beni dei quali i condannati non sono in grado di dare una giustificazione; ciò che rileva è la sproporzione, ossia tra quanto dichiarato e le reali attività economiche e patrimoniali possedute.

Riassumiamo quindi le varie ipotesi di reato tributario, analizzandone le sanzioni, l'eventuale possibilità di sanatoria ed i soggetti coinvolti.

1. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON UTILIZZO DI FATTURE FALSE

rientra in questa fattispecie chiunque produca fatture o altra documentazione inesistente, al fine di evadere le imposte, tramite emersione di elementi passivi fittizi, ossia tramite la produzione di fatture o documenti per operazioni non realmente avvenute o indicazione di corrispettivi ed Iva superiori alla realtà o imputazione a soggetti diversi da quelli nei cui confronti è realmente avvenuta l'operazione.

La sanzione prevede la reclusione da 4 ad 8 anni; solo per le dichiarazioni presentate fino al 24/12/2019 la pena resta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

Nel caso in cui gli elementi passivi fittizi, nel loro totale, non superino i 100.000 euro, si è soggetti alla pena detentiva da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

La Guardia di Finanza ed ogni altra autorità competente può utilizzare qualsiasi mezzo per ottenere prova dell'avvenuto reato, anche tramite intercettazioni delle conversazioni o visualizzando ciò che viene postato nei social network.

È possibile, in alcuni casi, che scatti anche la custodia cautelare (arresto o domiciliari).

Inoltre, come accennato sopra, è possibile la confisca per sproporzione, se gli elementi fittizi superano i 200.000 euro.

Uno strumento di tutela per il contribuente che sa di aver commesso il reato, ma vuole sanare la propria posizione, è il ravvedimento operoso, possibile solo a condizione che:

- si saldino tutti i debiti tributari pendenti
- non siano già iniziate accessi, ispezioni o verifiche da parte della Guardia di Finanza e altre autorità competenti o non ne sia ancora venuto a conoscenza il contribuente
- si effettuato da chi ha registrato fatture false (quindi chi ha ricevuto queste fatture, è precluso il ravvedimento per coloro che le hanno emesse).



2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Rientra in questa casistica chiunque, tramite la produzione di fatture o altri documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ingannare la Guardia di Finanza e le autorità competenti, fa emergere nelle dichiarazioni (dei redditi/Iva) elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi e se congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (il conteggio avviene per singola imposta)
- il totale degli elementi attivi sottratti ad imposta è > 5% del totale degli elementi attivi indicati nella dichiarazione presentata o se in ogni caso è > ad un 1.500.000.000 euro o se il totale delle ritenute e dei crediti fittizi esposti per diminuire l'imposizione, è > 5% del totale dell'imposta o comunque di 30.000 euro.

È prevista la reclusione da 3 ad 8 anni (come sopra, per le dichiarazioni presentate entro il 24/12/2019 la pena è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

È prevista la confisca per sproporzione se l'imposta evasa è superiore ad euro 100.000.

3. DICHIARAZIONE INFEDELE

Riguarda chiunque, con l'intento di evadere le imposte, indica elementi attivi inferiori alla realtà o elementi passivi inesistenti, nelle dichiarazioni (dei redditi/iva) e congiuntamente:

- l'imposta evasa è > 100.000 euro (si conteggia per ogni singola imposta); per le dichiarazioni presentate entro il 24/12/2019 il limite è 150.000
- il totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione è > 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione ed in ogni caso è superiore a 2 milioni di euro (3 milioni di euro solo per le dichiarazioni presentate entro il 24/12/2019).

La sanzione applicata è la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi (da 1 anno a 3 anni solo per dichiarazioni presentate entro il 24/12/2019).

Il reato non sussiste nei casi in cui vi siano errori nella dichiarazione come non corrette classificazioni di costi o ricavi, violazione dei criteri di competenza, non inerenza di alcuni costi e non deducibilità di elementi passivi effettivi.

È possibile sanare la situazione pagando integralmente i debiti tributari pendenti con il ravvedimento operoso, a patto che non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, controlli et *similia* da parte della Guardia di Finanza ed autorità preposte.

4. OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

Reato commesso da chi, come spiega già il titolo, pur avendone l'obbligo, non presenta la dichiarazione dei redditi, se l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro (contando sempre per singola tipologia di imposta). Stesso limite di importo per coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione come sostituto d'imposta ed omettono ritenute per tot euro 50.000.

La pena detentiva va da 2 a 5 anni (per dichiarazioni presentate entro il 24/12/2019 va da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).

È possibile sanare la situazione se si presenta, entro 90 giorni dalla scadenza del termine, la dichiarazione omessa.

5. OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE SCRITTURE CONTABILI

Riguarda coloro che, con l'intento di evadere le imposte o permettere a terzi di evaderle, occulta o distrugge le scritture contabili, tanto da rendere impossibile la ricostruzione della contabilità.

La pena è la reclusione da 7 mesi a 7 anni (per reati commessi entro il 24/12/2019 la pena è da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

La situazione non è ovviamente sanabile.

6. OMESSO VERSAMENTO RITENUTE

Reato commesso da coloro che, entro i termini di scadenza per la presentazione del modello

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



770, non versano ritenute emergenti dal modello stesso o dalla certificazione unica, per importo superiore a 150.000 euro (contendo per ciascun periodo di imposta).

Si può sanare pagando integralmente quanto dovuto (comprese sanzioni ed interessi) tramite ravvedimento operoso od altre formule concesse dalle autorità preposte (per esempio l'adesione all'accertamento).

7. OMESSO VERSAMENTO IVA

Coloro che non provvedono al versamento dell'IVA, come determinata dalla dichiarazione annuale, entro il termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (ossia avrei tempo di versare l'Iva entro il 27/12 dell'anno successivo), per importi superiori a 250.000 Euro, commettono il reato.

La sanzione è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

La situazione è sanabile se, entro il termine per il versamento dell'acconto Iva per l'anno successivo, si versa almeno parzialmente l'iva dovuta, in modo tale da scendere sotto la soglia di punibilità dei 250.000 euro.

8. INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI

Si ha il reato se si compensano crediti non spettanti (ma derivanti da operazioni reali) per cifre superiori ad euro 50.000 (annui).

La sanzione è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

È sanabile con integrale pagamento di quanto dovuto.

9. INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI INESISTENTI

A differenza del punto precedente, il reato si consuma per la compensazione di crediti derivanti da operazioni inesistenti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

La situazione non è sanabile.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E L. 231

Sempre con il D.L. 124/2019 i reati tributari fraudolenti vengono ricondotti alla L. 231/2001, ossia quella normativa che prevede responsabilità degli enti e delle imprese per reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società e/o dei dipendenti, responsabilità che può essere evitata o almeno limitata adottando appunto un modello che prevenga i reati da parte dei dipendenti/amministratori della società. Questo modello, senza scendere nei dettagli (ma per chi fosse interessato ovviamente forniremo maggiori informazioni) prevede una mappatura dei potenziali rischi (per es. quali aree, dipendenti, tematiche potrebbe portare ad un maggiore rischio di commissione reati), una valutazione dei sistemi di controllo interni (deve esserci qualcuno *super partes* che controlli il lavoro degli altri, che verifichi chi firma ed autorizza le operazioni, se vengono seguiti i regolamenti adottati etc...).

L'applicazione della 231 quindi è ora legittimata per i reati sopra descritti, in particolare:

- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false
- dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici
- emissione fatture o altri documenti fittizi
- occultamento o distruzione di documenti contabili
- sottrazione fraudolenta (al pagamento di imposte).

Le sanzioni sono erogate in quote (la quota varia da un minimo di 258 euro ad un max di 1.549 euro, a seconda delle condizioni economiche della società in oggetto), di 400-500, aumentate di 1/3 se il vantaggio che la società ha ricavato è di rilevante entità.

L'unico modo per cercare di evitare queste sanzioni ed ulteriori pene è adottare il modello 231,

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



correttamente implementato per adeguarlo alla nuova normativa, costantemente aggiornato in base alle modifiche che la società negli anni potrebbe subire e con la previsione di un Organismo di Vigilanza indipendente dalla società, che ne controlli il funzionamento.

Questo è solo un breve excursus, per darvi le informazioni principali, per dubbi o approfondimenti restiamo a disposizione.

Macroggi srl

Rag. Roberto Costa
Dott.Comm. Giulia Costa